

**Studio Legale Avv. Agnese Pepe**

Via Antonio Caterino n. 109 – 71043 Manfredonia (FG)

cell. 389.1112252

PEC: [pepe.agnese@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:pepe.agnese@avvocatifoggia.legalmail.it)

**Tribunale Civile di Foggia  
Sezione Fallimentare**

**RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DI CUI**

**ALL'ART. 14 ter DELLA L. NR. 3/2012**

Per la sig.ra [REDACTED] ([REDACTED]), nata il [REDACTED] a [REDACTED], e residente in [REDACTED] in via [REDACTED] 127, elettivamente domiciliata in [REDACTED] in via [REDACTED] n. [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. Agnese Pepe del Foro di Foggia (C.F.: PPEGNS78L61H926V - cell: 389.1112252 - p.e.c.: [pepe.agnese@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:pepe.agnese@avvocatifoggia.legalmail.it)) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto

**premesse che**

1. la sig.ra [REDACTED] versa in uno stato di sovraindebitamento tale da non consentirle di adempiere alle proprie obbligazioni. Più precisamente, il patrimonio disponibile e liquidabile non è in grado di soddisfare i creditori personali. Non vi è alcuna prospettiva di recupero patrimoniale e reddituale tale da prospettare un soddisfacimento dei creditori a fronte di obbligazioni già scadute. A supporto di tanto si veda la relazione particolareggiata redatta dal dott. Lorenzo Mantuano, O.C.C., nominato dal Tribunale di Foggia con provvedimento emesso in data 19.05.2021 (All. 1.1). La sovraindebitata mette a disposizione il proprio patrimonio per la procedura di liquidazione del patrimonio. Il tutto come certificato dalla relazione dell'O.C.C., dott. Lorenzo Mantuano;
2. la debitrice non ha i requisiti di cui all'art. 1 della L.F. 3 e gli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012 i quali prevedono che le norme sul sovraindebitamento si applicano ai soggetti non fallibili;
3. la debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedure previste dalla L. n. 3/2012;
4. la debitrice ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
5. la debitrice non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge in questione;
6. si segnala che, attualmente, pende, presso Codesto Tribunale, procedura di esecuzione immobiliare in danno della ricorrente, rubricata al nr. 208/2016 R.G.Es., procedura promossa da [REDACTED] C.F. [REDACTED] (All. 2);



Ciò esposto si evidenzia quanto di seguito

**SULLA VICENDA CHE HA DETERMINATO IL SOVRAINDEBITAMENTO:**

La Sig.ra [redacted] contraeva matrimonio con il sig. [redacted] in data [redacted]. Dall'unione nasceva un figlio, [redacted] in data [redacted] (All. - 3 Stato di Famiglia)

Con atto costitutivo del 18.11.2005, a rogito del dott. [redacted], Rep. [redacted] veniva costituita la società [redacted] con sede in [redacted] alla [redacted] P.IVA [redacted] con capitale sociale di euro 10.000,00 di cui euro 7.000,00 (70%) di proprietà della sig.ra [redacted]

L'oggetto sociale della società era la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'amministrazione venne conferita alla Sig.ra [redacted] con decorrenza dall'18.11.2005 e fino al 20.04.2006, quando venne sostituita con la Sig.ra [redacted] - (All. 4, 5, Visura Camerale e Partecipazioni societarie).

In data 30.06.2009 tutte le quote di partecipazione al capitale sociale della Sig.ra [redacted] vennero cedute e la stessa cessava da ogni rapporto societario e personale con la società [redacted]

Con sentenza del GUP del Tribunale di [redacted] emessa in data 26.02.2015, la sig.ra [redacted] e il proprio coniuge [redacted] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, 648 bis, 648 ter c.p., 110 c.p., 2, 8, 10 bis, 10 ter, 11, D.lvo. n. 74/00, furono condannati come al capo "a) Reato p. e p. dagli artt. 110 112, 648 bis e 648 ter c.p. per avere [redacted] e [redacted] in unione e concorso tra loro (consistito nel previo concerto e nella comune pianificazione, anche attraverso gli altri indagati - da considerarsi prestanome di essi organizzatori del complesso disegno criminoso di seguito descritto), impiegato, o fatto impiegare nelle attività di impresa svolte attraverso le società e le unità locali (pure) di seguito indicate, denaro di provenienza delittuosa (in particolare, provento di attività delittuose; imputabili a [redacted] e [redacted] da [redacted] o, comunque, a soggetti con i [redacted] collegamento criminale); utilizzando in unione e concorso tra loro (secondo lo schema già spiegato) artifici patrimoniali e contabili affinché tale provenienza da delitto fosse dissimulata, ovvero risultasse che tale disponibilità avesse origine nei ricavi di impresa (ampiamente insufficienti per consentire gli investimenti economici accertati) e nel credito bancario, secondo le specificazioni (ancora) di seguito indicate."

Più precisamente, la Procura della Repubblica di Pescara ha inizialmente ipotizzato che la gestione delle società - tra cui il "[redacted]", "[redacted]" - nelle quali sia la sig.ra [redacted] e il proprio coniuge [redacted] ricoprivano all'epoca i ruoli di Legali Rappresentanti e/o soci, rientrassero, nella gestione, in artifici patrimoniali e contabili utili al riciclo di denaro proveniente da attività delittuose.

**Successivamente, con sentenza nr. 3684 emessa dalla Corte di Appello di [redacted] in data 31/10/2017- (All. 6), la Sig.ra [redacted] viene assolta dal reato a lei iscritto di cui al capo a) della rubrica di imputazione "perché il fatto non sussiste".**



Nelle more del procedimento penale di cui al decreto del G.I.P. del Tribunale di [redacted] - proc. Nr. 8594/08 R.G. N.R. e N. 1904/09 R.G. G.I.P.-, e considerato il sequestro preventivo delle quote della società [redacted] e dei rami di azienda ad essa connessi e controllati, la sig.ra [redacted] ha accumulato una elevata posizione debitoria derivante, per lo più, da fideiussioni bancarie emesse in favore della società [redacted], e della società "[redacted]" nella quale il coniuge, [redacted] ricopriva la qualifica di socio amministratore.

**In seguito alla emanazione della sentenza di appello, con la quale veniva prosciolto ogni dubbio in merito alla condotta della sig.ra [redacted], la stessa non è stata più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni** atteso che anche la società [redacted], in seguito allo stato di insolvenza, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di [redacted] con sentenza di fallimento nr. 05/2014 alla data 16/01/2014.

Dette fideiussioni, emesse dalla sig.ra [redacted] sono state successivamente escusse.

**Storico della situazione debitoria:**

- Decreto Ingiuntivo nr. 1394/2012, emesso dal Tribunale di [redacted] Giudice Dottor Marco Bortone del 6 luglio 2012 e depositato in cancelleria il 9 luglio 2012, con il quale su istanza della [redacted], veniva ingiunto alla società "[redacted]" con sede in [redacted] alla [redacted] nonché in solido ai signori [redacted] nato a [redacted] il [redacted], (C.F. [redacted]), ed alla signora [redacted] nata a [redacted] di pagare complessivamente ed immediatamente in favore della [redacted] la somma di euro 109.503,83 oltre interessi di mora, contrattualmente statuito all'8% su 47.312,39, e dal 4% su 61.798,64 dal 7 giugno 2012 e sino al soddisfo, oltre alle somme successive liquidate in euro 8.934,00, per un totale complessivo di **euro 138.197,14;**
- Contratto unico di mutuo fondiario del 07.04.2008 a rogito del Notaio [redacted] Notarile riunito di [redacted] e [redacted], rep. 67144, racc. 20665, munito di formula esecutiva in data 22/04/2008, la Banca [redacted] erogava in favore della [redacted] con sede in [redacted] alla [redacted] n. [redacted], p.i. [redacted] la somma di € 589.000,00, con sistema di ammortamento in anni quindici, mediante pagamento di centottanta mensilità posticipate al tasso annuo nominale del 5,897%; intervenivano in detto contratto unico di mutuo fondiario, quali terzi datori di ipoteca, nonché fideiussori, i Sigg.ri [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente, all'epoca, in [redacted] ( ) alla [redacted] n. [redacted] c.f. [redacted], [redacted] nata a [redacted] (FC) il [redacted], c.f. [redacted] e [redacted] nato a [redacted] il [redacted] ivi residente alla [redacted] n. [redacted] c.f. [redacted], interveniva in detto contratto di mutuo, quale fideiussore, anche il Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] alla [redacted]



n. [redacted], c.f. [redacted]

In particolare, la [redacted] quale mandataria di [redacted] risulta tuttora creditrice delle seguenti somme:

**a) Mutuo fondiario n.00000342978000 per € 687.582,18**

**b) Mutuo ipotecario n.00000343371000 per € 187.656,59**

Dette somme erano garantite da ipoteca volontaria di I e II grado su immobili, tra cui quello di proprietà della sig.ra [redacted] sito in [redacted] alla [redacted] n. [redacted] Foglio [redacted] p.lla [redacted] sub [redacted] cat. [redacted]

La debitrice è costituita garante nei confronti della società [redacted] sia principalmente che, in solido con altri soci, nei contratti di mutuo chirografario di seguito indicati:

**c) [redacted] per € 140.749,01**

**d) [redacted] per € 102.901,75**

Ed in virtù di una fideiussione di € 90.000,00 rilasciata il 30/04/2008 per la seguente linea di credito in conto corrente ordinario:

**e) [redacted] per € 83.447,01**

- Le verifiche condotte dall'OCC hanno consentito di constatare, inoltre, la presenza di ulteriori debiti a carico della Sig.ra [redacted] e più precisamente:
  - Comune di [redacted] – Ufficio Tributi, per la complessiva somma di **euro 4.126,71** derivanti da TASI, IMU e ICI, così evidenziati:

cod. Ute	Nominativo	Cod.Fis./P.IVA	L. Residenza	Anno	Trib. B	Num. Att.	Des. Att. Breve	Tot. da Pag.	Imp. Rid.	Imp. Pag.	Differ.	Data Avv.	Data Not.	C. Rat.	D. Ratei
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2017	FASI	91532,000	ACCERTAMENTO	128,00	128,00	0,00	128,00	20/09/2018	19/11/2018	0	
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2017	IMU	91533,000	ACCERTAMENTO	558,00	558,00	0,00	558,00	20/09/2018	20/11/2018	0	
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		ICI/IMU	76992,000	Ingiunzione	598,63	598,63	198,00	498,63	19/03/2018	26/03/2018	1422	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		ICI/IMU	72775,000	Ingiunzione	1.173,19	1.173,19	196,00	977,19	19/03/2018	04/04/2018	1422	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		MULTE	44032,000	PREAV. FERMO	264,10	264,10	44,12	219,98	06/10/2016	10/11/2016	1424	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		MULTE	71829,000	PREAV. FERMO	149,71	149,71	27,56	122,15	26/10/2017		1424	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		TASI	78361,000	Ingiunzione	50,18	50,18	8,34	41,84	21/03/2018	04/04/2018	1423	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		TASI	78313,000	Ingiunzione	161,72	161,72	26,88	134,84	24/03/2018	11/04/2018	1423	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		TASI	78569,000	Ingiunzione	274,76	274,76	45,74	228,92	26/03/2018	19/04/2018	1423	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		ICI/IMU	12619,000	Ingiunzione	739,02	739,02	123,86	615,16	15/12/2016	02/01/2017	1422	05/04/2018
24401,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]		ICI/IMU	45492,000	PREAV. FERMO	445,40	445,40	77,92	367,48	26/10/2016	28/11/2016	1422	05/04/2018
								4.824,09	4.824,09	697,38	4.126,71				

(Rif. All. 7)

- Inoltre, l'interrogazione riposta al PRA di Foggia, ha evidenziato la presenza di ulteriori debiti derivanti dai mancati pagamenti del Bollo Auto, quantificati in totali **euro 888,72. (All. 8)**

Circa il giudizio di diligenza, facendo opportuno riferimento al "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza", la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore *ha voluto espressamente oggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità, significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura*" (Della Rocca - Grieco - Codice della crisi



d'impresa e dell'insolvenza primo commento, edizione Cedam 2019). Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto, un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in linea generale. Emerge, allora, che non potrà essere immeritevole di accedere alla procedura, il soggetto consumatore che subisce aggravii di costi per il mantenimento della famiglia. Tutti gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'impero della legge n. 3/2012 dimostrano un orientamento nel senso di limitare l'accesso alla procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi (si veda Trib. di Verona 5 maggio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

#### **SULLA CONDOTTA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Ferma l'incolpevole responsabilità della sig.ra [REDACTED] si auspica che il giudizio di meritevolezza del giudicante, condotto a tutela del ceto creditorio, non prescindendo dalle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario e consumatore e dello squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò anche alla luce della disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. A tal proposito, appare utile rivolgere brevemente lo sguardo alla Relazione illustrativa del Codice nella quale, riferendosi alla procedura del sovraindebitamento, si legge " *in linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa del destinatario (spesso privi dei livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo indebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare quindi rigorosi criteri di meritevolezza, sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle dimensioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premi alita soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti in frode". Prosegue la relazione illustrativa: proprio poiché alla determinazione di una situazione di sovra indebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando in particolare le sue facoltà di opposizione). Circa l'articolo 69 del Codice, la Relazione illustrativa rimarca come sia "innovativa la previsione del comma due che coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovra indebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato. Di fatto ciò significherà che, ove il piano preveda un trattamento particolarmente deteriore per il creditore in parola, ciò non determinerà la non omologabilità del piano dal punto di vista della fattibilità giuridica"*



(A.Crivelli, R. Fontana, S.Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi "Il nuovo sovraindebitamento", Cit. p.104). Quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore, il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante (in tal senso Tribunale di Napoli sentenza del 21/12/2018; Tribunale di Rimini provvedimento del 1/3/2019).

**In conclusione, nel caso di specie, le diverse vicende giudiziarie di cui la sig.ra [REDACTED] è stata protagonista, se pur risolte in suo favore con assoluzione piena, in suo danno hanno provocato e facilitato la situazione di non sostenibilità dell'esposizione debitoria riconducibile al mancato adempimento contrattuale delle garantite società [REDACTED] e [REDACTED].**

#### **SITUAZIONE FAMILIARE ECONOMICA E FINANZIARIA**

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente, dunque, è reale e dimostrata dai fatti. Come si evince dal certificato di stato di famiglia, il nucleo familiare è composto dall'odierna istante, il marito e suo figlio minore (All. 3);

Attualmente la sig.ra [REDACTED] "inoccupata", le uniche fonti di sostegno economiche familiari provengono dai redditi percepiti dal coniuge dell'istante che, come da ultima dichiarazione presentata, mod. 740/2020, percepisce redditi di partecipazioni al Capitale Sociale (quadro RH) e redditi di lavoro dipendente ed assimilati (quadro RC), per un totale complessivo percepito annuo di euro 14.642,00.

Atteso che l'intero nucleo familiare risiede presso un'abitazione non di proprietà, il cui canone di locazione mensile è pari ad euro 500,00, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia la ricorrente può contare mediamente sue entrate nette mensili pari a euro 720,00 in media.

Dette informazioni sono facilmente riscontrabili anche dall'ISEE<sup>1</sup> (All. 9) allegato alla presente, e che riporta un valore **ISR (Indicatore Situazione Reddituale)** pari ad **euro 8.168,10**.

#### **SITUAZIONE DEBITORIA**

La sig.ra [REDACTED], attualmente, può contare solamente sull'apporto economico del coniuge, unica fonte di reddito familiare, costituito dalle entrate provenienti dal reddito da lavoro dipendente e di capitale. Come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, il sig. [REDACTED] percepisce una reddito complessivo annuo di euro 14.158,00 con cui deve anche far fronte alle spese di locazione per l'immobile destinato ad abitazione principale, ascendenti ad euro 6.000,00 annue. Dunque il reddito mensile a disposizione dell'intero nucleo familiare è di euro 700,00 mensili a fronte di una eccessiva e fuori portata esposizione debitoria –accertata in questa sede- pari a 1.351.549,11 euro, a tali spese andranno aggiunte quelle della presente procedura. Appare evidente l'impossibilità della ricorrente di far fronte alla situazione debitoria incolpevolmente determinata, potendo contare su un reddito che non soddisfa nemmeno il fabbisogno minimo del nucleo familiare.

Si fa presente che, in relazione ai calcoli ISTAT, la soglia di povertà assoluta 2019 è pari a **euro 1.071,04**

<sup>1</sup> Attestazione INPS in seguito alla presentazione istanza con numero di protocollo INPS-ISEE [REDACTED] presentata da [REDACTED] in data [REDACTED]



mensili per un nucleo composto da due adulti e un figlio minore (**All. 10**), pertanto, le entrate della sig.ra [redacted] sono palesemente insufficienti per il sostentamento dignitoso della famiglia; a tal scopo si rimanda alla relazione particolareggiata della dott. Lorenzo Mantuano per il dettaglio della situazione debitoria.

#### ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE

##### BENI IMMOBILI ( All.11 e all. 12):

1. Intera unità Immobiliare sita nel [redacted] identificato al catasto dei fabbricati al Foglio [redacted], Particella [redacted], Sub [redacted] Zona 1, categoria A/3, classe 3, 6 vani, Rendita Catastale €. 604,25 sito alla Via [redacted] nr. [redacted] 3° Piano;  
Detto immobile rientra, attualmente, tra i beni oggetto di pignoramento nell'ambito della Proc.Es.Imm.re nr. 208/2016, incardinata presso il Tribunale di Foggia;
2. 1/6 dell'unità Immobiliare sita nel Comune di [redacted] ([redacted]), identificato al catasto dei fabbricati al Foglio [redacted] Particella [redacted], Sub [redacted] Zona 1, categoria A/3, classe 3, 6 vani, Rendita Catastale €. 604,25 sito al [redacted] nr. [redacted] 5° Piano;
3. 1/6 dell'unità Immobiliare sita nel Comune di [redacted] ([redacted]), identificato al catasto dei fabbricati al Foglio [redacted] Particella [redacted], Sub [redacted], Zona 1, categoria C/6, classe 4, 6 vani, Rendita Catastale €. 68,79 sito alla Via [redacted], piano T, interno 4;

\* Si precisa che, gli immobili di cui al punto 2 e 3, provengono da Denuncia – nei passaggi per causa di morte – del [redacted] protocollo n. [redacted] in atti dal [redacted] Registrazione: UR Sede: [redacted] Volume: [redacted] del [redacted] SUCC. [redacted] (n. 1 [redacted]).

Il valore complessivo dell'intera massa attiva è di circa euro 156.183,00 di cui euro 132.900,00 derivanti dalla vendita provvisoria – avvenuta con vendita senza incanto sincrona mista con esperimento di vendita al 09/03/2021 - dell'immobile nr. 1, di cui alla Proc.Es.Imm.re nr. 208/2016, mentre euro 20.583,00 ed euro 2.700,00 sono attribuiti – giusta perizia di stima (**All. 13**) redatta dall'Ing. [redacted] nell'ambito della predetta procedura esecutiva - alle unità immobiliari di cui al punto 2 e 3.

##### PARTECIPAZIONI ALLE QUOTE SOCIALI ( All. 5):

La sign.ra [redacted] è socia accomandante della società "[redacted] S.p.A." (**All. 25**), con sede in [redacted] (FG), via [redacted] Codice Fiscale [redacted] – Iscritta alla CCIAA di Foggia al Numero REA [redacted] avente per codice ateco 68.20.02 – Affitto di Aziende. Tale società non è operativa da diversi anni e non ha beni strumentali utili all'attività di impresa così come dichiarato dal legale rappresentante della stessa (**All. 26**).



#### SULLA MERITEVOLEZZA

Come anticipato, la debitoria maturata dalla sig.ra [REDACTED] è emersa in seguito all'emissione di fideiussioni in favore di società nelle quali la stessa era socia e legale rappresentante. Le stesse società sono risultate poi inadempienti nei confronti degli istituti di credito, in seguito a vicende giudiziarie che hanno coinvolto anche la medesima sig.ra [REDACTED] ed il proprio coniuge [REDACTED].

**Detta vicenda giudiziaria, così come da sentenza n. [REDACTED] emessa dalla Corte di Appello di [REDACTED] in data 31/10/2017 è stata successivamente risolta con l'assoluzione piena della sig.ra [REDACTED] per "non aver commesso il fatto".**

Le fideiussioni emesse in favore delle società, sono state emesse allo scopo indiretto di soddisfacimento delle primarie esigenze di sostentamento del nucleo familiare.

**E', quindi, da escludere categoricamente che la stessa consumatrice avesse potuto assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero, che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento. Dal finanziamento emesso in favore delle società nella quale ricopriva dei ruoli di amministratore/socio, al ritrovarsi invischiata in una situazione di sovraindebitamento il passo è stato breve.**

#### SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

La ricorrente, nei rapporti con i propri creditori, ha adempiuto alle obbligazioni solo parzialmente per le motivazioni sopra addotte, tanto è che ha subito anche una esecuzione immobiliare. La ricorrente non ha mai effettuato alcuna operazione in frode ai creditori, né effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio, avendo utilizzato le somme incamerate esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia.

#### PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEI PROPRI BENI

La ricorrente propone la soddisfazione complessiva dei debiti tramite la liquidazione del proprio patrimonio nell'arco di quattro anni previsti come termine di durata minima della procedura anche ai fini di eventuali ulteriori frutti, oggi non previsti né prevedibili. L'importo complessivo sarà suddiviso tra tutti i creditori, con priorità alle spese prededucibili, in secondo piano quelle privilegiate, in ultimo quelle chirografarie qualora ricorra la possibilità.

#### MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Gli immobili sopra indicati verranno gestiti dal liquidatore nominato dal Tribunale mediante procedure competitive tali da massimizzare il ristoro del ceto creditorio.





Quanto all'immobile di totale proprietà dell'istante, sito nel Comune di [REDACTED], identificato al catasto dei fabbricati al Foglio [REDACTED], Particella [REDACTED], Sub [REDACTED] Zona 1, categoria A/3, classe 3, 6 vani, Rendita Catastale €. 604,25 sito alla Via [REDACTED], 3° Piano, considerato che è oggetto della Proc.Es.Imm.re nr. 208/2016 R.G.Es., incardinata presso il Tribunale di Foggia, il liquidatore richiederà al G.E. l'attribuzione alla procedura di liquidazione del patrimonio delle somme derivanti dalla vendita del compendio. Viceversa, in relazione agli immobili in comproprietà, e di cui l'istante è proprietaria per 1/6, trattandosi di beni indivisibili, si cercherà dapprima di procedere con la vendita a trattativa privata, valutando la prelazione dei comproprietari e successivamente, laddove non venisse mostrato alcun interesse, attraverso la vendita senza incanto.

#### **SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO IN FAVORE DEI CREDITORI**

Il pagamento dei creditori è proposto immediatamente dopo la cessione della componente mobiliare (quote sociali) ed immobiliare, ad eccezione dell'immobile rientrante nella Proc.Es.Im. nr. 208/2016 R.G.Es, incardinata presso il Tribunale di Foggia, per il quale il liquidatore del patrimonio richiederà al G.E. l'attribuzione delle somme a detta procedura di liquidazione, atteso che in data 09/03/2021 è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile, al prezzo di euro 132.900,00.

#### **CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI**

Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal momento che la sig.ra [REDACTED] ha offerto in liquidazione tutti beni di sua proprietà suscettibili di valutazione economica.

#### **Conclusioni**

Si chiede:

- accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge e decretare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter della L. nr. 3/2012. Si producono unitamente alla presente istanza i documenti richiesti dalla legge ed in particolare:

1. Relazione particolareggiata del Dott. Lorenzo Mantuano e nomina del Tribunale di Foggia (1.1);
2. Certificato inerente le esecuzioni pendenti a carico della debitrice;
3. Stato di Famiglia;
4. Visura Camerale della società [REDACTED];
5. Certificato attestante le partecipazioni societarie storiche del debitore;
6. Sentenza di Appello emessa dalla Corte di Appello di [REDACTED] del 31/01/2017 nr. [REDACTED];



7. Certificazione del debito emesso dal Comune di [REDACTED] – ufficio Tributi
8. Situazione debitoria PRA;
9. Certificato ISEE;
10. Calcolo della soglia di Povertà assoluta;
11. Ispezioni Ipotecarie;
12. Visure Catastali;
13. Relazione di Stima immobiliare a firma dell'Ing. Mennitti Alfonso;
14. Certificato attestante i carichi pendenti del debitore;
15. Certificato Agenzia Entrate Riscossione attestante l'assenza di carichi erariali;
16. Esito CAI;
17. Esito Centrale dei Rischi;
18. Certificato Casellario Giudiziario;
19. Esito CTC;
20. Precisazione dei crediti: 20.a [REDACTED] -Mutuo fondiario n. [REDACTED]  
e mutuo ipotecario n. [REDACTED] 20.b [REDACTED] - creditore procedente- precisazione  
del credito derivante da D.I. n. 1394/2012 Tribunale di [REDACTED]
21. Certificato di Residenza [REDACTED]
22. Ultima dichiarazione redditi coniuge;
23. Cariche attuali CCIAA;
24. Esito CRIF;
25. Visura Camerale della società "[REDACTED]";
26. Dichiarazione del legale rappresentante di "[REDACTED]";
27. Incarico Advisor- dott. Calvano.

Manfredonia, lì 23.07.2021

**Avv. Agnese Pepe**



Proc. n. 2257/2021 V.G.

N. 25/2021 Sovraindebitamento

**TRIBUNALE DI FOGGIA**

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara

\* letto il ricorso presentato il 26/07/2021 da [REDACTED] con il quale è chiesta l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

\* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo la ricorrente in [REDACTED], [REDACTED];

\* letta la relazione dell'OCC dott. Lorenzo Mantuano, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa, contenendo le indicazioni e le valutazioni dovute dal professionista di cui all'art. 14 ter comma 3, ed ogni altro elemento necessario alla valutazione;

\* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che la debitrice odierna ricorrente:

- è sovraindebitata, in quanto gravata, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente (di valore di € 160.000,00 circa.), da debiti ammontanti ad € 1.346.533,68 (debiti indiretti, per prestate fideiussioni) ed € 5.015,43 (debiti diretti);
- non è fallibile, in quanto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;
- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

\* considerato che a fronte dei rilievi sollevati da questo decidente con decreto del 18/9/2021, la ricorrente ha dedotto: 1) che i costi della procedura (da soddisfarsi in prededuzione) saranno contenuti (dagli originari € 30.000,00) a complessivi € 17.500,00 (oltre oneri accessori, trattandosi dei compensi da riconoscersi ai professionisti che collaborano nel procedimento sino alla sua chiusura), 2) che non vi saranno spese per la vendita delle quote di proprietà vantate sui due immobili residui, essendo stata presentata offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di stima, la cui serietà è garantita da assegno circolare con il quale l'offerente ha già versato una cauzione di € 8.283,34, con impegno a sostenere anche gli oneri e le spese di trasferimento;

\* ritenuto che il contenimento delle spese del procedimento, sia quanto al compenso dei professionisti, sia quanto alle spese che si sarebbero dovute sostenere per la vendita all'asta delle



due quote di proprietà (e di eventuale giudizio di divisione per l'ipotesi di mancata vendita della quota), e l'annullamento del rischio che il prezzo di stima dell'immobile patisca ribassi nelle vendite all'asta (per come frequentemente accade laddove si pongono in vendita quote di comproprietà, con probabilità anche che la quota rimanga definitivamente invenduta), valgono a rendere la domanda di liquidazione del patrimonio proposta dalla [REDACTED] conforme ai principi ed alle finalità dell'istituto, così potendosi ritenere superati i rilievi sollevati da questo giudice nel richiamato decreto del 18/9/2021;

\* considerato che la [REDACTED] non è titolare di redditi, crediti o beni di sorta che debbano essere esclusi dalla liquidazione a norma dell'art. 14 ter, comma 6, L. n. 3/2012;

\* ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

liquidatore il dott. Lorenzo Mantuano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

#### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

#### **Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

#### **Dispone**

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

#### **Dispone**

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;



**Ordina**

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**Ordina**

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore gli importi monetari che dovesse a qualunque titolo percepire;

**Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

**Fissa**

il termine di quattro anni (48 mesi), con decorrenza dal presente decreto di apertura, quale termine per l'esecuzione della procedura di liquidazione ai fini degli articoli 14 *undecies* e 14 *terdecies* L. n. 3/2012;

**Fa presente**

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare al giudice esclusivamente i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

**Ordina**

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC e Liquidatore dott. Lorenzo Mantuano.

Foggia, 24/01/2022.

Il Giudice

(dott.ssa Caterina Lazzara)

